Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 10 agosto 1934 - Anno XII** **Numero 187**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegga nsi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1266.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG
ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1267.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione ai seguenti Accordi commerciali, stipulati in Ankara, il 4 aprile 1934, fra l'Italia e la Turchia: Convenzione commerciale con Protocollo addizionale; Accordo per regolare i pagamenti degli scambi com-

merciali con Protocollo addizionale; scambio di Note col quale viene fissata al 20 aprile 1934 l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, degli Accordi anzidetti e scambio di Note che stabilisce, in via di reciprocità, l'applicazione della clausola della Nazione più favorita fra i due Paesi fino alla data stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1268.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1269.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1933 che modifica la clausola di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 229, che ha dato esecuzione al Protocollo del 30 dicembre 1933, che modifica i termini di denuncia dell'Accordo italo-austriaco del 18 febbraio 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1270.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modifiche al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, riflettente modifiche al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1271.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di alcune norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1904, riguardante la sospensione dell'applicazione di al-

cune norme della legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica 26 giugno 1927, n. 1013.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1272.

Norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del « Sulcis ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1931, n. 1000, concernente la concessione della somma di L. 500.000 per anni 20, a favore della Società anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis », con sede a Milano, a titolo di contributo nelle spese per l'installazione in Sardegna di un impianto per la distillazione della lignite, nonchè per le spese di esercizio per tutta la durata della concessione;

Visto il decreto Ministeriale del 9 aprile 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio di detto anno, n. 114, contenente norme per la esecuzione del richiamato decreto-legge;

Visto il contratto stipulato addì 4 aprile 1932-X a rogito del notaio Bottoni di Milano, con cui la « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » costituì in pegno, a favore del Consorzio sovvenzioni su valori industriali, i diritti che le potessero spettare per effetto del richiamato R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, a garanzia della sovvenzione di L. 2.500.000 concessale dal Consorzio;

Vista la nota 12 aprile 1932-X, n. 3072, con cui il Ministero delle corporazioni, previe opportune intese col Ministero delle finanze, prese atto di quanto era stato convenuto tra il Consorzio predetto e la « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis », in virtù del contratto di cui al precedente alinea;

Viste le conclusioni della Commissione tecnica di collaudo emanate a norma del decreto Ministeriale 9 aprile 1932, sopracitato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvidenze intese ad agevolare la sistemazione finanziaria della « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » anche allo scopo di assicurare la conservazione dell'impianto di distillazione da questa installato in Sardegna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1931, n. 1000, è revocato.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato ad erogare:

a) lire 2.500.000 a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, a titolo di rimborso della sovvenzione concessa per ugual somma da detto Consorzio alla Società anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis », con la garanzia del pegno sui diritti che a questa potessero spettare per effetto del Regio decreto-legge di cui al precedente art. 1, come da atto pubblico, a rogito del notaio Bottoni di Milano, stipulato addì 4 aprile 1932-X, intendendosi il Consorzio soddisfatto, con tale erogazione, di ogni suo diritto, nascente dal citato contratto, verso la Compagnia medesima;

b) lire 500.000 a favore della « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis », a titolo di concorso nella spesa occorrente per la sua sistemazione finanziaria.

Le modalità per l'erogazione di cui alla lettera *b*) saranno determinate dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 3.

Alle erogazioni autorizzate dal precedente articolo sarà provveduto con i fondi disponibili per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1934-35 incluso, in relazione agli impegni assunti per l'esecuzione del decreto-legge di cui all'art. 1.

A decorrere dall'esercizio 1935-36 il fondo annuo autorizzato con l'art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108, è ridotto di L. 500.000.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 36. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1273.

Riduzione del tasso di interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riduzione del tasso d'interesse sui mutui già concessi a Cooperative edilizie, ad interesse maggiore del 5 %, dalla Cassa depositi e prestiti tanto sui fondi propri e delle gestioni annesse, quanto sui fondi degli Istituti di previdenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È ridotto al 5 %, con decorrenza dal 1° maggio 1934, il saggio d'interesse sui mutui già concessi a maggior saggio a favore di Cooperative edilizie dalla Cassa depositi e prestiti tanto sui fondi propri e delle gestioni annesse, quanto sui fondi degli Istituti di previdenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 31. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1934, n. 1274.

Norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e che risiedono negli Stati Uniti d'America.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile 3,50 per cento per la sostituzione delle rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di regolare le operazioni riguardanti i possessori di detti titoli che ne hanno accettato la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento, e che risiedono negli Stati Uniti di America;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai possessori di titoli dei debiti consolidati 5 per cento emessi con R. decreto 2 gennaio 1917, n. 3, 6 dicembre 1917, n. 1860, e 22 settembre 1918, n. 1300, nonchè di titoli del consolidato 5 per cento del Littorio emessi con R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, che hanno accettato a norma del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento e che risiedono agli Stati Uniti di America è data facoltà di rinunciare a concorrere ai premi stabiliti dall'art. 7 del R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e di richiedere che venga loro pagato, all'atto del cambio dei titoli, lire una per ogni cento lire di capitale nominale convertito.

Art. 2.

I titoli per i quali viene fatta la rinuncia di cui all'articolo precedente verranno muniti, a cura della Direzione generale del Debito pubblico, di uno speciale timbro.

Il pagamento di lire una per ogni cento lire di capitale convertito verrà effettuato contemporaneamente alla consegna dei nuovi titoli.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 39. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1275.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Poddu Raimondo e Crobeddu Antonica », con sede in Santadi.

N. 1275. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Poddu Raimondo e Crobeddu Antonica », con sede in Santadi, viene eretto in ente morale, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1276.

Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Genova.

N. 1276. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Genova:

Genova Voltri Confraternita di S. Eugenio;
Genova Voltri Confraternita di S. Ambrogio;
Genova Voltri Confraternita N. S. del Rosario nella parrocchia di S. Erasmo;
Genova Voltri Arciconfraternita Morte ed Orazione nella parrocchia di S. Erasmo;
Genova Sestri Confraternita Morte ed Orazione;
Genova Pra - Confraternita Maria Assunta;
Genova Centro - Confraternita SS. Nazario e Celso;

Genova Centro - Confraternita SS. Sacramento e S. Maria Maddalena;
Genova Centro - Confraternita N. S. del Suffragio;
Genova Bolzaneto - Confraternita N. S. del Carmine;
Genova Bolzaneto - Confraternita N. S. del Rosario;
Genova S. Quirico - Confraternita N. S. del Rosario;
Genova Pontedecimo - Confraternita Morte ed Orazione;
Genova Borgoli - Confraternita di S. Stefano;
Genova Pegli - Confraternita N. S. del Rosario;
Genova Struppa - Confraternita N. S. Addolorata;
Genova Struppa - Confraternita del SS. Sacramento;
Genova Centro - Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario;
Genova Centro - Confraternita delle Anime Purganti;
Genova Centro - Confraternita del SS. Nome di Dio e N. S. del Rosario;
Genova Centro - Confraternita della S. Famiglia e S. Giacomo Maggiore;
Genova Centro - Confraternita della Morte ed Orazione;
Genova Centro - Confraternita della Cintura;
Genova S. Ilario - Confraternita S. Nicolò di Bari;
Genova Sampierdarena - Confraternita N. S. del Rosario;
Genova Rivarolo - Confraternita del SS. Rosario;
Genova Serra Riccò - Confraternita N. S. del Rosario;
Genova Rivarolo - Confraternita del Suffragio;
Genova Rivarolo - Confraternita del SS. Crocifisso, Orazione e Morte;
Genova Bolzaneto - Confraternita N. S. Addolorata;
Genova Bavari - Confraternita SS. Sacramento e Santa Maria di Tersi;
Genova Pontedecimo - Confraternita N. S. del Carmine;
Genova Centro - Confraternita S. Caterina Fieschi Adorno;
Genova Quarto - Confraternita S. Rocco;
Genova Quinto - Confraternita Mortis ed Orationis;
Genova Serra Riccò - Confraternita S. Bernardino da Siena;
Genova Centro - Confraternita SS. Crocifisso e Anime Purganti;
Genova Molassano - Confraternita S. Giovanni Battista;
Genova Voltri - Confraternita S. Antonio Abate;
Genova Voltri - Confraternita S. Nicolò ed Erasmo;
Genova Centro - Confraternita S. Maria Immacolata ed Antonio;
Genova Cornigliano - Confraternita del Gonfalone;
Campomarone - Confraternita N. S. del Carmine;
Campomarone - Confraternita SS. Apostoli Pietro ed Andrea;
Isola del Cantore - Confraternita del SS. Sacramento;
Ceranesi - Confraternita di S. Bernardino da Siena;
Davagna - Confraternita Cristo Redentore;
Davagna - Confraternita N. S. del Soccorso;
Davagna - Confraternita S. Rocco;
Davagna - Confraternita N. S. del Carmine;
Genova Bavari - Confraternita di S. Giacomo;
Genova - Confraternita SS. Sacramento;
Genova - Confraternita SS. Rosario;
Genova - Confraternita S. Maria e S. Bernardo SS. Re Magi e Anime Purganti;
Genova - Confraternita S. Giacomo Magg. e Maria SS. la Vittoria;
Genova - Confraternita SS. Rosario e S. Teodoro;
Genova - Confraternita S. Giacinto Mortis ed Arationis;
Genova - Confraternita SS. Vergine del Rosario;
Bargagli - Confraternita S. Antonio e S. Fruttuoso;
Bargagli - Confraternita di S. Bartolomeo;
Recco - Confraternita S. Michele Arcangelo;
S. Olcese - Confraternita S. Alberto;
Ceranesi - Confraternita S. Bartolomeo;
Serra Riccò - Confraternita S. Croce;
Serra Riccò - Confraternita S. Bernardo Abate;
Genova Bolzaneto - Confraternita del Suffragio;
Genova Bavari - Confraternita S. Bernardo;
Genova Bavari - Confraternita SS. Sacramento;
Genova - Confraternita di S. Erasmo;
Zoagli - Confraternita S. Caterina dei Disciplinanti;
Moneglia - Confraternita S. Maria dei Disciplinanti;
Moneglia - Confraternita SS. Saturnino SS. Annunziata;
Cogorno - Confraternita M. Martino;
Cogorno - Confraternita del SS. Sacramento;
Cogorno - Confraternita S. Giovanni Battista;
Lavagna - Confraternita S. Croce;
Lavagna - Confraternita della SS. Concezione;
Genova Struppa - Confraternita S. Alberto;
Genova Pino - Confraternita S. Giacomo;
Genova Pegli - Confraternita SS. Nazario e Celso;
Campomorone - Confraternita di S. Stefano;
Busalla - Confraternita di S. Bernardo;
Savignone - Confraternita S. Giovanni Battista;
Ceranesi - Confraternita di S. Martino;
Campomorone - Confraternita di N. S. Addolorata;
Sori - Confraternita di N. S. Montallegro;
Genova Struppa - Confraternita di S. Maria Maddalena;
Genova Bavari - Confraternita S. Giacinto;
Mele - Confraternita S. Antonio Abate;
Mele - Confraternita della Dottrina Cristiana;
Mignanego - Confraternita S. Giovanni Battista;
Genova - Confraternita N. S. del Rosario;
Mignanego - Confraternita S. Bartolomeo;
Carasco - Confraternita di S. Giuseppe;
Castiglione Chiavarese - Confraternità S. Bernardino;
Coreglia - Confraternita di S. Antonio;
S. Margherita Ligure - Confraternita di S. Erasmo;
Valbrevenna - Confraternita di S. Giovanni Battista;
Valbrevenna - Confraternita N. S. del Cermine;
Genova - Confraternita Annunciazione di M.V. SS. e SS. Antonio di Padova;
Mignanego Confraternita di S. Antonio;
Campomorone - Confraternita di S. Siro;
Campomorone - Confraternita di S. Nicolò;
Ronco - Confraternita del SS. Sacramento e S. Giacomo;
Ronco - Confraternita della SS. Trinità e S. Sebastiano;
Genova - Confraternita S. Antonio Abate della Marina e N. S. di Città;
Bogliasco Pieve - Confraternita di S. Antonio;
Ceranesi - Confraternita di S. Antonio Abate;
Bogliasco Pieve - Confraternita di S. Chiara;
Genova Sestri - Confraternita Congregazione Dottrina Cristiana;
Genova Sestri - Confraternita Compagnia del Suffragio;
Camogli - Confraternita della SS. Annunziata;
S. Olcese - Confraternita di S. Giovanni Battista;
Sori - Confraternita di S. Maria Immacolata;
Campomorone - Confraternita di S. Alberto;
Vobbia - Confraternita della SS. Trinità e Madonna della Mercede;
Camogli - Confraternita di N. S. Addolorata;
Genova - Confraternita del Sacro Reale Ordine Militare di N. S. Mercede;

Sori - Confraternita di N. S. Addolorata;
S. Olcese - Confraternita di S. Lorenzo;
Sori - Confraternita di S. Erasmo;
Sori - Confraternita N. S. della Cintura della Consolazione;
Arenzano - Confraternita di S. Chiara;
Borzonasca - Confraternita N. S. della Pietà e del Suffragio;
S. Stefano d'Aveto - Confraternita di S. Lorenzo;
Bargagli - Confraternita S. Rocco;
Davagna - Confraternita S. Fruttuoso;
Recco - Arciconfraternita N. S. del Suffragio;
Genova Bav. - Confraternita S. M. dei Terpi;
Camogli - Confraternita N. S. della Consolazione;
Genova - Confraternita SS. Sacramento e S. Bartolomeo Ap.;
Genova - Confraternita della SS. Concezione della Madonna del Monte;
Bargagli - Confraternita S. Giuseppe e N. S. della Visitazione;
S. Margherita Ligure - Confraternita del Suffragio e Buona Morte;
S. Margherita Ligure - Confraternita di S. Bernardo;
S. Margherita Ligure - Confraternita della Addolorata e dei Sette Dolori;
Rapallo - Confraternita Mortis ed Orationis;
Rapallo - Confraternita dei Disciplinanti;
Castiglione Chiavarese - Confraternita di S. Caterina;
Castiglione Chiavarese - Confraternita N. S. Immacolata;
Portofino - Confraternita N. S. Assunta;
S. M. Ligure - Confraternita del Suffragio e Morte;
Mezzanego - Confraternita S. Rocco;
Genova - Confraternita S. Antonio Abate e Paolo Primo Eremita;
Genova - Confraternita S. Maria Immacolata e S. Antonio di Padova;
Genova Pegli - Confraternita S. Martino;
Genova - Confraternita N. S. del Suffragio;
Camogli - Arciconfraternita del SS. Prospero e Caterina;
Tiglieto - Confraternita di S. Bernardo;
Cogoleto - Confraternita di S. Lorenzo Martire;
Cogoleto (Siarborasca) - Arciconfraternita del SS. Sacramento;
Cogoleto (Lerca) - Arciconfraternita del SS. Rosario;
Campoligure - Arciconfraternita Mortis ed Orationis;
Campoligure - Arciconfraternita N. S. Assunta;
Masone - Arciconfraternita Natività di Maria SS. e San Carlo;
Rossiglione Inferiore - Arciconfraternita N. S. Assunta;
Rossiglione Inferiore - Arciconfraternita S. Sebastiano;
Rossiglione Superiore - Arciconfraternita S. Caterina V. M.;
Rossiglione Superiore - Arciconfraternita di S. Sebastiano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. 1277.
Autorizzazione alla Regia Accademia di belle arti di Napoli ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio per la scuola di pittura.

N. 1277. R. decreto 26 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene autorizzata la Regia Accademia di belle arti di Napoli ad accettare la donazione « Tullio Giosi » per l'istituzione di un premio annuale per la scuola di pittura, intitolato al nome di Antonio Mancini, e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1278.
Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie Nord-Milano.

N. 1278. R. decreto 7 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie Nord-Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934.
Proroga del termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, testo unico per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2319, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Nuoro fu riconosciuto come corpo morale e ne fu approvato lo statuto organico;
Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 891, con il quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto e il sig. cav. avv. Nino Tola è stato nominato commissario per la gestione straordinaria di quell'Ente per la durata di mesi sei dalla data del decreto stesso;
Visto il R. decreto 5 febbraio 1934, in forza del quale il termine della detta gestione venne prorogato al 6 luglio 1934;
Ritenuta la necessità di concedere una ulteriore proroga al termine assegnato al predetto commissario;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al signor avv. Nino Tola, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro, è prorogato al 6 gennaio 1935-XIII.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

(9207)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Riconoscimento del Fascio di Locri (Reggio Calabria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Locri (Reggio Calabria), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Locri (Reggio Calabria), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 382. — GUALTIERI

(9184)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Riconoscimento del Fascio di Arco (Trento) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Arco (Trento), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Arco (Trento) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 380. — GUALTIERI.

(9185)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.

Riconoscimento del Fascio di Marciano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Marciano (Arezzo), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Marciano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 384. — GUALTIERI.

(9186)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Bastardo (Perugia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bastardo (Perugia), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Bastardo (Perugia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 379. — GUALTIERI.

(9187)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Castelferro (Alessandria) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelferro (Alessandria), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castelferro (Alessandria) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 378. — GUALTIERI.

(9188)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1934.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione già stabilito per alcune zone della provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Palermo ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, il divieto di caccia già stabilito per l'annata venatoria 1933-34, con decreto Ministeriale 14 agosto 1933;

Decreta:

Il divieto di caccia e di uccellagione in alcune zone della provincia di Palermo, stabilito con decreto Ministeriale 14 agosto 1933, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35.
La Commissione provinciale venatoria di Palermo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9211)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1934.
Autorizzazione alla Società anonima Veneta prove assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete di Treviso a modificare le proprie tariffe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927 che autorizza la Società anonima Veneta prove assaggio stagionatura e magazzini bozzoli e sete di Treviso a gestire in Treviso magazzini generali;

Vista l'istanza della Società anonima suddetta intesa ad ottenere l'autorizzazione a modificare le proprie tariffe;

Esaminato il parere espresso dal locale Consiglio dell'economia corporativa nella seduta del 4 aprile 1934-XII:

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa e le relative norme di applicazione per il deposito delle merci della Società anonima Veneta prove assaggio stagionatura e magazzini bozzoli e sete di Treviso sono modificate secondo l'unito testo.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

Nuove tariffe della Società anonima Veneta prove assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete di Treviso.

TARIFFA *A*.

Bozzoli - Doppi - Scarti - Struse - Cascami in genere - Lane - Cotoni ed altre materie tessili.

Manutenzione (diritto fisso d'entrata e d'uscita della merce):
- per collo sino a kg. 110 lordo . . . . . . L. 1 —
- per collo da oltre kg. 110 . . . . » 2 —

Magazzinaggio (per ogni giorno di deposito, durata minima di giorni 15):
- per ogni 100 kg. o frazione di 100 a lordo . . » 0,08

Perizie:
- per ogni deposito fino a kg. 5000 e per ogni 100 kg. . . . . » 0,50
- minimo di perizia e per ogni deposito . . . » 15 —

Apertura dei colli:
- per visita e prelevamento campioni per ogni collo . . . . » 0,50
- per riconoscimento merce e constatazione avaria, per ogni collo . . . . » 1,50

Pesatura per ogni 100 kg. o parte di 100 kg. a lordo:
- *a*) solo peso lordo senza altra operazione . . . » 1,50
- *b*) bozzoli a peso lordo e netto con verifica a tare e travuotamento alla macchina . . . . . » 4 —
- *c*) id. id. con travuotamento a mano . . . . » 4,50
- *d*) bozzoli a peso lordo e netto con verifica tare, travuotamento a macchina, estrazione campione e distesa delle balle per riconoscimento merce » 6 —
- *e*) pesatura bozzoli a pagamento con verifica tare in via proporzionale . . . . » 3 —

TARIFFA *B*.

Seta greggia - Filati di seta - Tessuti in genere.

Manutenzione (diritto fisso d'entrata e d'uscita della merce):
- per collo sino a kg. 110 lordo . . . . . . L. 2 —
- per collo da oltre kg. 110 . . . . » 3 —

Magazzinaggio (per ogni giorno di deposito durata minima giorni 15):
- per ogni kg. 100 a lordo . . . . L. 0,12
- oltre i kg. 100 per ogni 25 kg. o frazione . . » 0,03

Perizie:
- per ogni deposito fino a kg. 1000 per ogni kg. 100 . . . . » 2 —
- per ogni deposito superiore a kg. 1000 per ogni kg. 100 . . . . » 1,50
- minimo di perizia per ogni deposito . . . . » 20 —

Apertura dei colli:
- per visita e prelevamento campioni per ogni collo . . . . » 1 —
- per riconoscimento merce e constatazione avaria per ogni collo . . . . » 2 —

Pesatura:
- per ogni kg. 100 a lordo . . . . » 2 —

TARIFFA *C*.

Merci varie.

	Perizia per kg. 100	Diritti di entrata-uscita per 100 kg.	Magazzinaggio per 100 kg. al mese
Cereali in sacchi	0,10	1 —	0,30
Cereali alla rinfusa	0,10	1 —	0,45
Concimi chimici in sacchi	0,10	1 —	0,30
Coloniali e drogherie in genere in sacchi	0,30	1 —	0,60
Conserve alimentari in casse o in fusti	0,30	1 —	0,60
Candele	0,30	1 —	0,90
Carta, cartoni	0,30	1 —	0,60
Cordami in balle o casse	0,30	1 —	0,75
Cuoio comune	0,70	1 —	1,50
Carboni alla rinfusa	0.05	1 —	0,15
Farine	0,10	1 —	0,40
Foraggi in balle pressate	0,10	1 —	0,75
Formaggi esclusa la mano d'opera	1 —	1 p. forma	0,30
Frutta secca ed agrumi in sacchi o casse	0,50	1 —	0,90
Legumi secchi in sacchi o casse	1 —	1 —	0,75
Legnami allo scoperto	0,20	1 —	0,15
Legnami su ricovero	0,20	1 —	0,45
Laterizi allo scoperto	0,10	1 —	0,15
Metalli in genere allo scoperto	0,05	1 —	0,10
Rottami ferro allo scoperto	0,05	1 —	0,05
Metalli lavorati al coperto	0,50	1 —	0,90
Mobili	1 —	2 —	mq. 6 —
Olio in casse o fusti ferro	0,50	1 —	0,60
Panello per bestiame	0,10	1 —	0,45
Prodotti chimici	1 —	1 —	1,20
Pelli conciate per calzature p. 100 P.q.	0,50	1 —	0,75
Riso	0,10	1 —	0,40
Sementi da prato in genere	0,50	1 —	0,90
Sapone comune in casse	0,30	1 —	0,60
Sciroppi e liquori	1 —	1 —	1,20
Vini in bottiglia	1 —	1 —	1 —
Tartaro feccia secca	0,30	1 —	0,45
Zucchero in sacchi	0,20	1 —	0,60

Perizia: minimo per perizia L. 15.

Magazzinaggio: il magazzinaggio esposto nella tariffa *C* per mese si intende divisibile per giorni, con una durata minima per deposito di giorni 15.

P.S. — Le merci non designate nelle presenti tariffe saranno tassate a giudizio della Direzione per assimilazione a quelle con cui hanno analogia.

Diritti fissi per tutte le tariffe.

Assicurazione per ogni L. 1000 di valore assicurato per ogni giorno (durata minima giorni 15) . L. 0,01

Titoli rappresentativi - Bolletta d'entrata per semplice deposito (oltre il bollo prescritto dalla legge) . . . . » 2 —

Fede di deposito e nota di pegno (idem) . . . » 5 —

Servizio di cassa - Per ogni operazione di cassa eseguita dietro ordine del depositante (incassi, pagamenti, trasmissione di denaro, ecc.) da L. 1000 a L. 10.000:

per ogni L. 1000 o frazione . . . . » 0,50

per somme superiori alle L. 10.000 . . . . » 0,25

Postali, telegrafiche e telefoniche - Tutte le eventuali comunicazioni riguardanti i depositi sono a carico del depositante.

Operazioni varie - Le operazioni non previste nelle presenti tariffe saranno soggette a competenze da stabilirsi di volta in volta.

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(9193)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1934.
Revoca della concessione di riserva di caccia e disposizioni relative al divieto assoluto di caccia su territorio della provincia di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti i decreti Ministeriali 14 giugno 1926 e 10 maggio 1930, concernenti, rispettivamente, la costituzione di una riserva consorziale di caccia e l'ampliamento di essa da ett. 500 ad ett. 1300, in comuni di Fenegrò, Cirimido, Lurago Marinone, Appiano Gentile e Guenzate, con scadenza al 31 dicembre 1934-XIII;

Ritenuto che taluni proprietari o possessori dei terreni incorporati nella riserva anzidetta intendono recedere dal Consorzio di cui agli atti 19 aprile 1926, nn. 4093-94-95-96 e 97 a rogito dott. Raoul Luzzani, Regio notaio in Como, nonchè agli atti 28 agosto 1929, nn. 5377-78, a rogito dott. Enrico Garbognati, Regio notaio in Cermenate; e che, anche indipendentemente dalla circostanza medesima, non sarebbe opportuno rinnovare la concessione senza prima procedere ad accertamenti rivolti a stabilire che tutti i terreni compresi entro il perimetro palinato con le tabelle di cui al combinato disposto degli articoli 44 e 51 del surricordato testo unico appartengano in proprietà o siano in possesso di persone che hanno aderito al Consorzio, senza le discontinuità di cui agli ora citati articoli;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Como ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Viene revocata la concessione di riserva consorziale di caccia disposta con i decreti Ministeriali 14 giugno 1926 e 10 maggio 1930-VIII, rappresentata dall'avv. Enrico Confalonieri, secondo quanto si desume dagli atti surricordati, e formata dai fondi meglio indicati nelle premesse del presente decreto.

A tutela della selvaggina esistente nella zona in parola, viene disposto, fino a nuovo ordine, il divieto assoluto di esercizio venatorio ai sensi dell'art. 24 del testo unico.

Le catture che si reputeranno necessarie, su proposta del rappresentante del Consorzio, come anche la uccisione di animali nocivi saranno richieste dalla Commissione venatoria provinciale di Como, d'intesa con quel Gruppo della Sezione nazionale proprietari e concessionari di bandite, riserve di caccia e parchi di ripopolamento, a questo Ministero.

L'Associazione provinciale dei cacciatori di Como avrà diritto di prelazione sulla selvaggina catturabile, ai sensi degli articoli 47 e 51 del testo unico.

Le tabelle delimitanti la zona si intendono valevoli ad inibire la caccia, in forza del disposto di cui all'art. 24 del testo unico.

Il prefetto della provincia di Como è incaricato della esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio degli annunzi legali della detta Provincia.

Roma, addì 2 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9171)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio nella provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione provinciale venatoria di Belluno ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Belluno;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nel territorio della provincia di Belluno comprendente il Monte Tesa (detto Talvena) e valli relative, delimitato:

ad est, forcella Medòn - valle del Medòn - ponte del Gargador;

a sud, ponte del Gargador - strada per Gioz, Bolzano e Tisòi - ponte sul Gresàl;

ad ovest, ponte del Gresàl - risal. torrente Gresàl - forcella S. Giorgio;

a nord, forcella S. Giorgio - cresta M. Pala - forcella Medòn.

La Commissione provinciale venatoria di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9210)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ursic fu Michele nato a Sesana (fraz. Storie) il 7 marzo 1856 e residente a Sesana frazione Storie n. 31, è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppa Bezek di Antonio, nata il 18 dicembre 1877, moglie;
2. Luigi di Giuseppe, nato il 18 giugno 1886, figlio;
3. Carlo di Giuseppe, nato il 29 novembre 1905, figlio;
4. Sofia di Giuseppe, nata il 7 marzo 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4760)

N. 11419-351.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ursic fu Andrea nato a Sesana (fraz. Storie) il 17 gennaio 1872 e residente a Sesana (fraz. Storie n. 25), è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Elena Bole in Ursic fu Giovanni, nata il 30 aprile 1874, moglie;
2. Anna di Antonio, nata il 13 maggio 1901, figlia;
3. Milano di Antonio, nato il 23 dicembre 1902, figlio;
4. Antonio di Antonio, nato il 19 gennaio 1906, figlio;
5. Lodovico di Antonio, nato il 22 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4761)

N. 11419-352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Ursic fu Michele nato a Sesana (fraz. Storie) il 9 novembre 1862 e residente a Sesana (fraz. Storie n. 13), è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Andrea, nata il 16 novembre 1868, moglie;
2. Antonio di Andrea, nato il 12 gennaio 1899, figlio;
3. Maria di Andrea, nata l'8 maggio 1907, figlia;
4. Francesco fu Francesco, nato il 17 maggio 1923, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4762)

N. 11419-353.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ursic di Giuseppe nato a Sesana (fraz. Storie) il 12 febbraio 1881 e residente a Sesana (fraz. Storie n. 9), è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Stok in Ursic di Antonio, nata il 31 gennaio 1893, moglie;

2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 28 ottobre 1909, figlia;
3. Milano di Giuseppe, nato il 9 marzo 1925, figlio;
4. Giuseppe Francesco di Giuseppe, nato il 6 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4763)

N. 11419-354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ursic di Giuseppe nato a Sesana (fraz. Storie), il 30 agosto 1890 e residente a Sesana (fraz. Brestovizza n. 7) è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Ziberna in Ursic di Antonio, nata il 21 giugno 1894, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 24 gennaio 1921, figlio;
3. Luigia Angela di Francesco, nata il 31 maggio 1923, figlia;
4. Angelina di Francesco, nata il 26 novembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4764)

N. 11419-355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ursic di Bortolo, nato a Sesana (fraz. Plessiva), il 17 gennaio 1887 e residente a Sesana (fraz. Plessiva n. 11) è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bortolo fu Bortolo, nato il 15 agosto 1859, padre;
2. Maria di Giovanni, nata il 17 ottobre 1862, madre;
3. Francesco di Antonio, nato il 17 gennaio 1920, figlio;
4. Anna di Antonio, nata il 12 luglio 1921, figlia;
5. Antonio Cirillo di Antonio, nato il 19 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4765)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 171.

Media dei cambi e delle rendite
del 8 agosto 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.63
Inghilterra (Sterlina)	58.80
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.59
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.7425
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.82
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.96
Olanda (Fiorino)	7.915
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.77
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	86.725
Id. 3,50 % (1902)	84.925
Id. 3 % lordo	63.975
Prestito Conversione 3,50 %	87.20
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.575
Id. id. id. 1940	106.75
Id. id. id. 1941	107.25
Id. id. id. 1943	101.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

I Semestre 1934-XII valevoli pel II Semestre 1934.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 3,50 % (netto) 1906	86.775	85.025	78.275	76.525
2	Rendita 3,50 % (netto) 1902	85.525	83.775	77.15	75.40
3	Rendita 3 % (lordo)	64 —	62.80	57.725	56.525
	b) Redimibili:				
4	Prestito della Conversione 3,50 %	87.05	85.30	78.525	76.775
5	Prestito Nazionale 1915 - 4,50 %	103.08	100.83	93 —	90 —
6	» » 1916 - 5 %	105.19	102.69	94.93	92.43
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	94.17	92.42	84.93	83.18
8	Debito redimibile 4,75 %	516.43	504.56	465.98	454.11
9	» » 3,50 %	460.55	451.80	415.37	406.62
10	» » 3 %	436.61	429.11	393.70	386.20
11	Prestito Blount 5 %	98.79	96.79	89.12	87.12
12	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5 %	487.40	477.40	439.66	429.66
13	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma 5 %	488.65	478.65	440.79	430.79
14	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	485.97	475.97	438.38	428.38
15	Obbligazioni Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	356.11	350.33	321.08	315.30
16	Obbligazioni Strade Ferrate Romane 3 %	409.95	404.17	369.54	363.76
17	» » » Tirreno 5 %	482.55	472.55	435.30	425.53
18	» » » Maremmane 5 %	486.48	476.48	438.84	428.84
19	» » » Vittorio Emanuele 3 %	401.45	395.45	361.91	355.91
20	» » » Cuneo 3 %	415.69	409.69	374.73	368.73
21	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	396.97	390.97	357.88	351.88
22	» » » Udine-Pontebba 5 %	469.69	459.98	423.70	413.99
23	» » » Lucca Pistoia 3 %	345.24	340.41	311.20	306.37
24	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	387.22	381.45	349.08	343.31
25	Obbligazioni Ferrovie Livornesi 3 %	411.87	406.11	371.26	365.50
26	» » Centrale Toscana e Asciano-Grosseto 5 %	640.68	631.12	577.57	568.01
27	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore-Brà 3 %	192.77	189.18	173.86	170.27
28	» » Brà-Cantalupo-Castagnole-Mortara	185 —	—	—	—
	c) Buoni:				
29	Novennali - 1934 - 5 %	103.45	100.95	93.36	90.86
30	» - 1940 - 5 %	108.54	106.04	97.94	95.44
31	» - 1941 - 5 %	108.82	106.32	98.19	95.69
32	» - 1943 - 4 %	102.16	100.16	92.15	90.15
	Titoli garantiti dallo Stato.				
33	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	369.61	363.93	333.22	327.54
34	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	190.77	186.77	172.10	168.10
35	Cartelle speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	477.56	468.19	430.75	421.38
36	Cartelle ordinarie Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	962.78	944.03	868.38	849.63
37	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	91.30	89.40	82.36	80.46
38	Cartelle Credito Fondiario Banco di Napoli 3,50 %	488.75	480 —	440.75	432 —
39	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	514.99	502.49	464.75	452.25
40	» Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	510.85	499.60	460.89	449.64
41	» » Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	512.43	501.18	462.32	451.07
42	I. R. I. Serie Speciale S. T. E. T. 4 %	511.68	501.68	461.52	451.52
43	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	525.57	510.57	474.52	459.52
44	» » » » 6,50 %	528.87	512.62	477.61	461.36

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

I Semestre 1934-XII *valevoli pel II Semestre* 1934.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stati Esteri.				
45	Prestito Austriaco 6,50 %	510.76	494.51	461.31	445.06
46	» Polacco 7 %	495.69	478.19	447.88	430.38
	Obbligazioni (Fondiarie).				
47	Banca d'Italia 3,75 %	490.16	480.79	442.09	432.72
48	Istituto Italiano Fondiario - Roma 6 %	521.20	506.20	470.58	455.58
49	» » » » 5 %	517.58	505.08	467.08	454.58
50	» » » » 4,50 %	512.70	501.45	462.56	451.31
51	» » » » 4 %	503.34	493.34	454.01	444.01
52	» » » » 3,50 %	477.99	469.24	431.07	422.32
53	» di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	496.15	486.78	447.48	438.11
54	» » » » 4 %	501.01	491.01	451.91	441.91
55	» » » » 5 %	517.22	504.72	466.75	454.25
56	» » » » 6 %	521.60	506.60	470.94	455.94
57	» » » Venezia Tridentina 5 %	515.69	503.19	465.38	452.88
58	» » » » » 6 %	518.85	503.85	468.47	453.47
59	» » » Friuli Orientale Gorizia 6 %	517.76	502.76	467.49	452.49
60	» » » » » » 5 %	510.72	498.22	460.90	448.40
61	Credito Fondiario Sardo 4,50 %	505.74	494.49	456.30	445.05
62	» » » %	514.47	501.97	464.28	451.78
63	» » » 6 %	520.10	505.10	469.59	454.59
64	» » Banco di Sicilia 5 % (lordo)	509.07	499.07	459.17	449.17
65	» » » » 5 % (netto)	516.02	503.52	465.67	453.17
66	» » » » 3,75 %	477.29	467.92	430.50	421.13
67	» » Banco di Napoli 5 %	515.88	503.38	465.55	453.05
68	Casse di Risparmio Provincie Lombarde 6 %	519.31	504.31	468.88	453.88
69	» » » » 5 %	517.73	505.23	467.21	454.71
70	» » » » 4 %	501.82	491.82	452.64	442.64
71	» » » » 3,50 %	477.38	468.63	430.52	421.77
72	» » di Verona 3,75 %	468.37	459 —	422.47	413.10
73	» » » 5 %	—	—	—	—
74	» » » 6 %	—	—	—	—
75	» » di Bologna 6 %	522.09	507.09	471.39	456.39
76	» » » 5 %	519.08	506.58	468.43	455.93
77	» » » 4,50 %	464.50	455 —	419 —	409.50
78	» » » 4 %	448.47	440 —	404.47	396 —
79	» » » 3,50 %	477.28	468.53	430.43	421.68
80	Istituto di Credito Fondiario dell'Istria 5 %	98.50	96 —	88.90	86.40
81	Monte Paschi - Siena - netto 6 %	522.85	507.85	472.07	457.07
82	» » » » 5 %	519.52	507.02	468.82	456.32
83	» » » lordo 5 %	503.72	494.10	454.31	444.69
84	» » » » 4,50 %	500.58	491.92	451.39	442.73
85	» » » netto 4,50 %	512.43	501.18	462.32	451.07
86	» » » 4 %	505.03	495.03	455.53	445.53
87	» » » » 3,50 %	481.52	472.77	434.25	425.50
88	Opere S. Paolo - Torino 5 %	518.60	506.10	467.99	455.49
89	» » » 3,75 %	497.76	488.39	448.93	439.56
90	» » » 3,50 %	478.20	469.45	431.26	422.51
91	Istituto Cred. Impresa Pubblica Utilità 6 %	521.18	506.18	470.57	455.57
92	» » » serie speciale Telefonica 6 %	521.75	506.75	471.08	456 —
93	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	518.01	503.01	467.71	452.71
94	» » » » 3 ½ %	454.50	445.75	409.93	401.18
95	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	507.44	497.44	457.70	447.70
96	» » » » 5 ½ %	518.59	504.84	468.11	454.36
97	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 5 %	513.06	500.56	463.01	450.51
98	» » » » » 6 %	519.74	504.74	469.27	454.27
99	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	524.71	508.46	473.87	457.62
100	» » » » (serie ordinaria) 6 ½ %	521.64	505.39	471.11	454.86
101	» Mobiliare Italiano 5 % (II emiss.)	1030.60	1005.60	929.44	905.04
102	» » » 5 % (III emiss.)	1030.84	1005.84	930.26	905.26
103	Banca Nazionale del Lavoro 5 %	514.89	502.39	464.66	452.16
104	» » » 5 ½ %	519.20	505.45	468.66	454.91

(9216)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Diffida per alienazione di rendite.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	825982	Barbanti Carlo fu Luigi, domic. a Campina (Roma) - ipotecata. L.	119 —
»	642108	Asti Annita o Anita di Luigi, vedova di Contin Francesco, moglie in seconde nozze di Visconti Prasca Sebastiano fu Ercole, domic. a Genova - ipotecata . . . . . . »	927,50

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9165)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il conseguimento della Borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1935.

A norma dello statuto della Fondazione « Ernesto ed Eugenio Padova » approvato con R. decreto 20 gennaio 1927, n. 274, e modificato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 998, è aperto il concorso alla borsa di perfezionamento « Ernesto ed Eugenio Padova » per l'anno 1935 fra giovani di nazionalità italiana, laureati in matematica, o fisica, o ingegneria da non oltre sei anni, non appartenenti al personale di ruolo degli Osservatori astronomici italiani, ma che si siano già dedicati o intendano dedicarsi a studi astronomici o di meccanica celeste.

I concorrenti dovranno inviare la domanda di concorso in carta libera, corredata dai titoli di studio, di pratica astronomica e da eventuali pubblicazioni (queste ultime preferibilmente in tre copie) al direttore del Regio osservatorio astronomico di Padova, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Alla domanda dovranno inoltre allegare una dichiarazione con la quale si impegnano a dedicarsi durante l'anno 1935 a ricerche di astronomia in uno degli Osservatori astronomici italiani, la cui scelta sarà tuttavia sottoposta all'approvazione della Commissione giudicatrice del concorso.

La borsa di perfezionamento, dell'importo di L. 5000, sarà aggiudicata e verrà corrisposta con le norme stabilite dagli articoli 8 a 12 dello statuto della Fondazione.

(9215)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Fissazione dei giorni per gli esami di perito calligrafico.

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Visto il R. decreto 25 maggio 1858, n. 216, il relativo regolamento della stessa data, ed i Regi decreti 16 ottobre 1861, n. 273, e 14 agosto 1862, n. 776;

Decreta:

È indetto per i giorni 5 e 6 febbraio 1935-XIII l'esame davanti la Commissione istituita presso questa Corte di appello, ai termini dei suddetti Regi decreti e regolamento, per gli aspiranti alla iscrizione nell'Albo dei periti calligrafi presso la stessa Corte.

Le domande, scritte su carta bollata da tre lire, dovranno essere presentate alla Cancelleria di questo Collegio, entro un mese dalla data del presente decreto, corredate dall'estratto dell'atto di nascita, legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante compiuto gli anni 25; del certicato di buona condotta e del certificato di penalità.

Napoli, 1° agosto 1934 - Anno XII.

Il primo presidente: AZZARITI.

Il cancelliere capo: D'ANCHISE.

(9206)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.